

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

- PROVINCIA DI BELLUNO -

Corso Italia, 33 - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL)

Tel. n. 0436/4291

Fax n. 0436/868445

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA AL REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO DALL' ART. 41 DELLO STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 in data 23.04.1992 e n.52 in data 23.07.1992, esecutive ai sensi di legge.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 68 del 31.10.1997.

PARTE I - PREMESSA:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Pag. 1

Art. 2 - Funzioni 1

PARTE II - MATERIE

Art. 3 - Oggetto del Referendum 1

PARTE III - INIZIATIVA

Art. 4 - Potere d'iniziativa 1

Art. 5 - Ammissibilità 2

Art. 6 - Potere d'indizione 2

PARTE IV - PROCEDIMENTO

Art. 7 - Le fasi del procedimento 2

Art. 8 - Responsabile del procedimento 2

Art. 9 - Proposta di iniziativa consiliare 3

Art. 10 - Presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini 3

Art. 11 - Raccolta delle firma 3

Art. 12 - Deposito della proposta 4

Art. 13 - Verifica delle firme e della documentazione 4

Art. 14 - Indizione del referendum 5

Art. 15 - Operazioni preelettorali 5

Art. 16 - Operazioni elettorali 5

Art. 17 - Proclamazione del risultato 6

Art. 18 - Pubblicazione del risultato 7

Art. 19 - Efficacia del risultato 7

Art. 20 - Pubblicità 7

Art. 21 - Sanzioni 7

Art. 22 - Entrata in vigore 7

REFERENDUM PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

PARTE I - PREMessa

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta la disciplina del referendum consultivo previsto all'art. 41 dello Statuto Comunale e istituito a norma dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 - Funzioni

Le disposizioni del presente regolamento si fondano sulla legge 8 giugno 1990 n. 142, sullo Statuto Comunale, sul T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e sul D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE II - MATERIE

Art. 3 - Oggetto del Referendum

Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza comunale con esclusione delle seguenti materie:

- a) istituzione e ordinamento di tributi e tariffe;
- b) provvedimenti a contenuto vincolato previsti da leggi statali o regionali;

PARTE III - INIZIATIVA

Art. 4 - Potere d'iniziativa

Il referendum consultivo è richiesto dai cittadini in numero non inferiore ad un quindicesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune da calcolarsi sulla base dell'ultima revisione, ovvero dal Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 5 - Ammissibilità

Sulla ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 6 - Potere d'indizione

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità convocando i comizi elettorali nei 60 gg. successivi.

PARTE IV - PROCEDIMENTO**Art. 7 - Le fasi del procedimento**

Il procedimento finalizzato allo svolgimento del referendum consultivo consta delle seguenti fasi:

- a) Proposta di iniziativa consiliare;
- b) Presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini;
- c) Raccolta delle firme e autenticazione;
- d) Deposito della proposta;
- e) Verifica delle firme e della documentazione;
- f) Indizione del referendum;
- g) Operazioni preelettorali;
- h) Operazioni elettorali;
- i) Proclamazione del risultato;
- l) Pubblicazione del risultato;
- m) Efficacia del risultato referendario;

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Unità organizzativa responsabile del procedimento referendario è il funzionario dell'ufficio elettorale, il quale assegna a sè o ad altro funzionario dell'ufficio la responsabilità del procedimento.

Fino al momento in cui non sia avvenuta l'assegnazione di cui al comma precedente è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa come sopra individuata.

Il funzionario responsabile verifica le firme e la validità della documentazione relativa alla proposta di referendum, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

Art. 9 - Proposta di iniziativa consiliare

Il Consiglio Comunale, prima di procedere all'adozione del provvedimento di sua competenza iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, può deliberare la sottoposizione dell'argomento a referendum consultivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

L'esplicita proposta della sottoposizione di un argomento a referendum consultivo può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio su iniziativa del Sindaco o degli altri soggetti legittimati a proporre le deliberazioni al Consiglio, a norma della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dello Statuto Comunale.

Art. 10 - Presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini

I cittadini possono richiedere che un argomento nelle materie di cui al precedente art. 3 sia sottoposto a referendum consultivo.

A tal fine il comitato composto da almeno tre promotori il procedimento, deposita nelle mani del Segretario Comunale la comunicazione dell'avvio della procedura di raccolta delle firme di cui all'art. 11.

Nella comunicazione dovranno essere individuati il nome dei promotori, il punto da sottoporre alla votazione popolare espresso in forma chiara ed intellegibile.

Dalla data di presentazione della proposta decorrerà il termine di cinque mesi entro il quale dovranno essere raccolte le firme necessarie per la validità del referendum di cui all'art. 4.

Art. 11 - Raccolta delle firme

La raccolta delle firme è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Segretario Comunale prima del loro utilizzo.

Sui moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, in forma chiara e intellegibile.

Ogni richiesta deve riguardare un unico oggetto.

In calce ai moduli deve essere indicato, il nome dei promotori designati ad esercitare le funzioni di cui agli articoli successivi.

L'elettore ~~le~~ che intende aderire alla richiesta di referendum appone la propria firma sui moduli di cui al 1° comma, indicando accanto alla firma, per esteso, il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita.

La firma è autenticata da un notaio o dal cancelliere dell'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero dal Giudice conciliatore, dal Segretario del

Comune o da un funzionario da lui delegato addetto all'ufficio di Segreteria che può raccogliere le firme anche al di fuori della sede comunale.

L'autenticazione può essere effettuata con unico atto per tutte le firme contenute in ciascun modulo, indicando il numero delle firme contenute nel modulo stesso e la data dell'autenticazione.

Art. 12 - Deposito della proposta

La richiesta di referendum da parte dei cittadini deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune.

La proposta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, e integrata da una relazione illustrativa, deve essere consegnata al Segretario del Comune da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'art. 11 comma 4°.

Il Segretario Comunale, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data, del deposito dei documenti e del numero delle firme raccolte.

Il rispetto del termine di cinque mesi entro il quale il Comitato promotori, a forma di non ammissibilità del referendum, dovrà curare la raccolta delle firme, verrà accertato verificando il termine iniziale che coincide con la data di comunicazione dell'avvio della procedura di cui all'art. 10, ed il termine finale coincidente con il deposito della documentazione di cui al precedente secondo comma.

Art. 13 - Verifica delle firme e della documentazione

Entro 10 giorni dal deposito della proposta, il responsabile del procedimento provvede a verificare ed attestare la validità delle firme raccolte il rispetto del termine di inizio e fine raccolta, il loro numero e la documentazione a corredo e ne dà immediata comunicazione al Comitato promotore. Trasmette quindi gli atti al Sindaco perché inserisca la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comune che entro 30 giorni decide sull'ammissibilità del referendum ai sensi del 1° comma dell'art. 41 dello Statuto Comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto, o qualora si accerti il mancato rispetto dei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 12, il giudizio di ammissibilità non ha luogo.

Art. 14 - Indizione del referendum

Entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco indice con proprio decreto il referendum convocando i comizi elettorali in una domenica compresa tra il trentesimo e sessantesimo giorno successivo alla data del decreto.

Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e viene sospeso in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

Viene altresì sospeso qualora una legge nazionale o regionale abbia approvato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario.

Non si fa luogo a referendum qualora il Consiglio Comunale s'adequi alla proposta referendaria.

Art. 15 - Operazioni preelettorali

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quinto giorno precedente a quello di svolgimento della consultazione.

I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio elettorale.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 per quanto compatibile e applicabile. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi della consultazione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1980, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili e applicabili.

La propaganda elettorale è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia elettorale.

Art. 16 - Operazioni elettorali

Le schede per il referendum devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore.

Sono fornite dal Comune ed avranno caratteristiche analoghe a quelle delle consultazioni referendarie nazionali, alle quali si fa rinvio.

Le schede contengono il quesito formulato da sottoporre al

giudizio degli elettori, letteralmente riprodotto, a caratteri chiaramente leggibili.

In ciascuna sezione è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori e dal segretario nominati secondo le disposizioni per l'elezione del Consiglio Comunale.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.

Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 20.

Per le operazioni inerenti alla votazione e allo scrutinio e per quanto compatibili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni. (***)

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale o dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario di sezione (o dal Comitato cittadino) del partito o gruppo politico o da parte dei promotori del referendum.

Art. 17 - Proclamazione del risultato

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Ufficio di garanzia per il Referendum composto dal Segretario Comunale che lo presiede, da un avvocato o procuratore legale, e da un esperto in materie giuridiche designati questi ultimi dal Consiglio Comunale immediatamente dopo il giudizio di ammissibilità previsto dal precedente art. 13. Agli stessi verrà consegnato un gettone di presenza nella misura che deciderà il Consiglio Comunale.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario dell'Ufficio Elettorale del Comune.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione, l'Ufficio di garanzia in pubblica adunanza da tenere entro 10 giorni dallo svolgimento del referendum, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al Sindaco del Comune, uno al Comitato promotore del referendum e uno è conservato agli atti della Segreteria del Comune.

L'Ufficio di garanzia per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione del risultato del referendum.

Sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto,

(***) fermo restando che le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura della votazione.

decide l'Ufficio di garanzia, prima di procedere alla proclamazione del risultato, nella medesima seduta.

Art. 18 - Pubblicazione del risultato

Il Sindaco del Comune non appena ricevuto il verbale di cui all'articolo precedente, ne dispone la pubblicazione, per estratto, all'Albo Pretorio per 15 giorni e ne dà idonea pubblicità alla cittadinanza con avvisi pubblici e manifesti murali.

Art. 19 - Efficacia del risultato

Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato il sindaco comunica al Consiglio l'esito del referendum, mediante l'inserimento dell'argomento oggetto della consultazione all'ordine del giorno del Consiglio per le determinazioni di competenza.

Il Consiglio Comunale tiene conto del risultato e, ove ritenga di discostarsi dalla determinazione espressa dai cittadini con il voto referendario, ha l'obbligo di darne adeguata motivazione nel provvedimento e di dare alla decisione idonea pubblicità.

Art. 20 - Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicazione mediante affissione di manifesti murali e distribuzione di congruo numero di copie del Regolamento ai cittadini.

Art. 21 - Sanzioni

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'art. 113 della L. 689/1981.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.